COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 31 DEL 14-05-2021

Montefortino,lì 14-05-2021

Registro Generale n. 31

ORDINANZA SINDACALE

N. 31 DEL 14-05-2021

Oggetto: Ulteriore differimento dei termini di chiusura al transito veicolare e pedonale, del tratto di strada che collega la frazione di Rubbiano con la località Capotenna disposta con ordinanza sindacale n. 68 del 11/12/2020. Proroga chiusura al 31/05/2021.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di maggio,

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 68 del 11/12/2020 è stata disposta, fino al la data del 15/04/2021, la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada che collega la frazione di Rubbiano con la località Capotenna;

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 21 del 16/04/2021 con la quale veniva prorogata la chiusura al transito sia veicolare che pedonale del tratto di stradata che collega la frazione Rubbiano a Loc. Capotenna fino al 15/05/2021;

DATO ATTO che in data 6 maggio 2021 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, coadiuvato dai tecnici e dalla protezione civile ha effettuato un sopralluogo dal quale è emerso che, viste anche le recenti condizioni meteorologiche, permangono situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità legate alla possibile caduta di massi lungo il percorso con particolare riferimento al tratto compreso tra la loc. Valleria la loc. Capotenna;

RITENUTO necessario, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, differire i termini della precedente ordinanza fino alla data del 15 maggio 2021, al fine di impedire il transito veicolare e pedonale lungo la strada che collega la frazione **Rubbiano** con la località **Capotenna**, emettendo apposita ordinanza;

VISTI:

- Gli art.50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Lo Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, la **CHIUSURA al TRANSITO sia veicolare che pedonale del tratto di strada che collega la frazione di Rubbiano con la loc. Capotenna**, site entrambe nel territorio di questo Comune**, fino al giorno 31 Maggio 2021, salvo eventuale revoca anticipata;**

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio del Comune;
- che il personale comunale provveda immediatamente ad apporre idonea segnaletica;

e che venga trasmessa:

- alla Prefettura di Fermo, precisando che vista l'urgenza non vi sarà trasmissione preliminare;
- al Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- al Reparto Carabinieri Parco di Visso;
- al Comando Stazione Carabinieri Parco di Montefortino;

RICORDA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo Dello Stato entro 120 giorni, termini decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto;

Che in caso d'inadempienza verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

dalla Civica Residenza,

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to CIAFFARONI DOMENICO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CIAFFARONI DOMENICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-05-2021 al 29-05-2021
Lì 14-05-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to dott.ssa Natalia Mattioli

Copia conforme all'originale.
Lì 14-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIAFFARONI DOMENICO